

**ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 13972/5426 DI REP.**

**S T A T U T O**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE**

**Art. 1) DENOMINAZIONE**

La società è denominata "Antares Vision S.r.l." (la "Società").

**Art. 2) OGGETTO**

2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- (i) lo studio, la realizzazione, l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione, in Italia e all'estero, di sistemi elettronici, elettromeccanici, di attrezzature e macchine per l'automazione e per la standardizzazione applicativa dei sistemi di intelligenza artificiale, dei sistemi di sicurezza, nonché lo sviluppo dei software a essi connessi;
- (ii) la progettazione e la realizzazione di prototipi e impianti connessi all'oggetto sociale;
- (iii) l'acquisizione, la distribuzione e la commercializzazione anche all'estero di attrezzature industriali ad alta automazione, di tecnologie appositamente sviluppate su richiesta della clientela nonché lo sviluppo del software a esse connesso. La società potrà altresì esercitare, nei limiti e con le forme di legge e previo rilascio delle eventuali autorizzazioni e/o licenze richieste per legge, in via esemplificativa e non tassativa, le seguenti attività:
  - (a) collaborazioni con strutture universitarie per lo sviluppo di progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale con conseguente trasferimento tecnologico tra Enti di ricerca e ambiti industriali;
  - (b) partecipazione a gare con assunzione parziale o totale della esecuzione dei lavori attraverso autonoma scelta e coordinamento dei fornitori;
  - (c) assunzione di concessioni di opere pubbliche, anche in compartecipazione con terzi;
  - (d) svolgimento di proprie attività di ricerca e assunzione di iniziative editoriali, anche con carattere di periodicità, per la diffusione di informazioni, opinioni, ricerche, attualità, connesse ai campi di interesse della propria attività complessiva, con esclusione della pubblicazione di quotidiani e delle attività per legge riservate a soggetti dotati di

specifici requisiti non posseduti dalla società;

- (e) la consulenza tecnica e aziendale nel settore dell'informatica e dell'elaborazione dei dati, compreso lo sviluppo e la realizzazione di programmi e di procedure (software) per elaboratori elettronici;
- (f) la ricerca, la progettazione e l'innovazione scientifico - tecnologica ed organizzativa in tutti i settori industriali e commerciali realizzate anche mediante l'acquisto di beni strumentali basati su tecnologie avanzate e l'acquisto di materie prime e semilavorati da destinare all'attività di ricerca;
- (g) l'attività di laboratorio per l'espletamento di prove nel campo elettrotecnico, elettronico, ottico e informatico;
- (h) la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la vendita, l'affitto di software applicativo e tecnico, anche a seguito dell'acquisizione di diritti di marchio, brevetto, concessione, licenze e simili;
- (i) la promozione, l'organizzazione e la gestione di seminari, corsi, convegni e programmi di formazione e di informazione in tutti i settori in cui la società esplica la propria attività;
- (j) l'installazione e manutenzione di sistemi, prodotti e servizi connessi alla propria attività.

2.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili, prestare garanzie anche a favore di terzi, purché tale attività sia svolta in via residuale e strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto, nonché assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, in misura non prevalente e senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

2.3 Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente articolo 2 potranno essere esercitate in Italia e all'estero, direttamente dalla Società o indirettamente per tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative, costituite o costituende nelle forme previste dal diritto italiano o di altri paesi.

**Art. 3) SEDE**

3.1 La Società ha sede in Travagliato (Brescia)

all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Brescia.

- 3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, nel territorio nazionale e all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e uffici di rappresentanza nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al precedente paragrafo 3.1.

#### **Art. 4) DURATA**

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

#### **Art. 5) CAPITALE SOCIALE E TITOLI DI DEBITO**

- 5.1 Il capitale sociale è pari a Euro 127.612,00 (centoventisettemilaseicentododici/00) ed è diviso come segue:
- (i) una Quota di nominali Euro 108.284,00 (centoottomiladuecentottantaquattro/00) di titolarità di Regolo Srl, società italiana con sede legale in Travagliato (Brescia), numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Brescia e codice fiscale 03926430988;
  - (ii) una Quota di nominali Euro 19.328,00 (diciannovemilatrecentoventotto/00) di titolarità di Sargas Srl, società italiana con sede legale in Parma, numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Parma e codice fiscale 02877710349.
- 5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto dell'articolo 2481-bis del codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso.
- 5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d'opera o servizi e, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
- 5.4 La Società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2483 del codice civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci verbalizzata da notaio e iscritta nel Registro delle Imprese.

#### **TITOLO II**

#### **DOMICILIAZIONE - APPORTI E FINANZIAMENTI - DIRITTI**

#### **PARTICOLARI**

#### **Art. 6) DOMICILIAZIONE**

Il domicilio (eventualmente completo di numero di telefax e indirizzo di posta elettronica) dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dagli stessi comunicato in forma scritta alla Società come risultante dal libro soci

statutario e, in difetto di comunicazione, dal Registro delle Imprese.

#### **Art. 7) APPORTI E FINANZIAMENTI**

La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso oppure stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 8) DIRITTI PARTICOLARI**

- 8.1 I diritti particolari attribuiti a singoli soci possono essere eliminati e/o modificati solo con il consenso dei soci nel cui interesse tali diritti sono previsti.
- 8.2 Il Trasferimento delle partecipazioni, a qualsivoglia titolo da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" ai sensi del presente Statuto comporta anche l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante che tuttavia, laddove il socio alienante continuasse ad essere titolare di "diritti particolari" anche a seguito del Trasferimento di cui si tratti, saranno esercitati dal soggetto acquirente e da detto socio alienante congiuntamente come se costituissero un unico socio fatto salvo l'esercizio del Diritto di Covendita di cui all'articolo 11.
- 8.3 Ai fini dell'attribuzione dei diritti particolari ai sensi del presente Statuto:
- (i) per "**Regolo**" deve intendersi il socio Regolo Srl, società italiana con sede legale in Travagliato (Brescia), numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Brescia e codice fiscale 03926430988;
  - (ii) per "**Sargas**" deve intendersi il socio Sargas Srl, società italiana con sede legale in Parma, numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Parma e codice fiscale 02877710349.

#### **TITOLO III**

#### **DIVIETO DI CESSIONE - DIRITTO DI PRIMA OFFERTA - DIRITTO DI COVENDITA - DIRITTO DI TRASCINAMENTO**

#### **Art. 9) DIVIETO DI CESSIONE**

- 9.1 Sino al 5° (quinto) anno successivo alla data del 3 agosto 2018 (il "**Periodo di Blocco**") i soci non potranno porre in essere e/o concordare e/o comunque negoziare Trasferimenti, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, di "**Quote**" di loro proprietà (da intendersi, ai fini del presente Statuto, come le quote di partecipazione nella Società - incluse, per mero scrupolo di chiarezza, le quote di nuova emissione ovvero che siano acquistate da parte dei soci nonché i relativi diritti di opzione a sottoscrivere nuove Quote nell'ipotesi di aumento del capitale sociale o i diritti di prelazione per la sottoscrizione di nuove Quote

risultate inopertate - nonché ogni altro titolo rappresentativo del capitale sociale e/o ogni titolo e/o diritto che conferisca, a qualsiasi titolo, al titolare il diritto ad acquisire o sottoscrivere Quote).

- 9.2 Il Periodo di Blocco non troverà applicazione in relazione (i) al Trasferimento integrale di Quote da parte di un socio a favore di un soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla ovvero è controllato ovvero è sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, punto 1 e comma 2 del codice civile dal socio Trasferente (tale soggetto, a sua volta, potrà Trasferire le Quote ad altro soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla ovvero è controllato ovvero è sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, punto 1 e comma 2 del codice civile dal medesimo socio Trasferente), restando inteso che l'eventuale successivo venir meno in capo al cessionario delle qualità che hanno permesso di qualificare il Trasferimento della Quota come Trasferimento consentito ai sensi della presente disposizione dovrà essere prevista nel relativo contratto di trasferimento delle quote quale condizione risolutiva del Trasferimento stesso, con conseguente automatico ri-trasferimento al socio cedente della proprietà delle Quote originariamente trasferite; e (ii) il Trasferimento di Quote con il consenso degli altri soci della Società (i trasferimenti di cui ai punti (i) e (ii) come i "**Trasferimenti Consentiti**").

- 9.3 Ai fini del presente Statuto (con le eccezioni di cui ai successivi Articoli 11 (**Diritto di Covendita**) e 12 (**Diritto di Trascinamento**), per "**Trasferimento**" si intende, con riferimento a una Quota, (i) qualsiasi atto di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso - ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutate, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trust, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, distribuzioni in natura di utili o riserve, dazioni di pegno, escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni o trasferimenti di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti a esecuzione differita - in forza del quale si consegua il risultato del trasferimento o della costituzione (o dell'impegno al trasferimento o alla costituzione), anche solo temporaneo e/o su base

fiduciaria, direttamente o indirettamente (anche attraverso il cambio della persona o della società che controlla il rispettivo socio salvo che il titolare finale della partecipazione rimanga invariato) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto reale o personale (inclusi l'usufrutto, la nuda proprietà e il pegno). Al termine "Trasferire" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento.

- 9.4 A Sargas è fatto divieto di Trasferire in tutto o in parte la propria Quota a soggetti che, direttamente o indirettamente, operino nel settore dei sistemi di ispezione, tracciamento (cd. *track & trace solutions*) e *smart data management*.

**Art. 10) DIRITTO DI PRIMA OFFERTA**

- 10.1 Successivamente al Periodo di Blocco, e fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, nel caso in cui Sargas intenda Trasferire tutta o parte della propria Quota (la "**Quota Oggetto di Prima Offerta**"), Regolo avrà un diritto di prima offerta sulla Quota Oggetto di Prima Offerta che potrà esercitare secondo la procedura di seguito descritta.
- 10.2 Sargas dovrà inviare una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. (la "**Comunicazione di Prima Offerta**") a Regolo avente a oggetto la propria intenzione di Trasferire a terzi (il "**Terzo Acquirente**") la Quota Oggetto di Prima Offerta. Entro 20 "**Giorni Lavorativi**" (da intendersi come ciascun giorno di calendario, a eccezione (i) del sabato e della Domenica, e (ii) dei giorni di chiusura delle banche sulla piazza di Milano), a pena di decadenza, dalla ricezione della Comunicazione di Prima Offerta, Regolo avrà la facoltà di inviare una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. a Sargas avente a oggetto la propria intenzione di avviare le trattative per l'acquisto della Quota Oggetto di Prima Offerta in luogo del Terzo Acquirente (il "**Diritto di Prima Offerta**").
- 10.3 Qualora Regolo avesse esercitato il Diritto di Prima Offerta, i soci dovranno incontrarsi prontamente al fine di negoziare in buona fede termini e condizioni dell'acquisto da parte di Regolo della Quota Oggetto di Prima Offerta. In caso i soci non raggiungessero un accordo per l'acquisto da parte di Regolo della Quota Oggetto di Prima Offerta (l' "**Accordo di Prima Offerta**") entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dall'avvio di tali negoziazioni, ovvero entro nel termine più lungo che fosse concordato per iscritto tra i soci (il "**Termine di Prima Offerta**"), Regolo trasmetterà a Sargas indicazione scritta su base anonima per l'acquisto della Quota Oggetto di Prima Offerta con il relativo prezzo (il "**Prezzo di Prima Offerta**") proposto da Regolo e sul

quale Regolo e Sargas non hanno trovato l'accordo.

- 10.4 A seguito della ricezione della comunicazione di Regolo di cui al paragrafo 10.3 che precede contenente il Prezzo di Prima Offerta, fermo il divieto di cui al precedente paragrafo 9.4, Sargas sarà libera di effettuare il Trasferimento al Terzo Acquirente se:
- (i) il prezzo corrisposto dal Terzo Acquirente sia superiore di oltre il 20% rispetto al Prezzo di Prima Offerta;
  - (ii) il prezzo corrisposto dal Terzo Acquirente sia pari o superiore di non oltre il 20% rispetto al Prezzo di Prima Offerta e Regolo non abbia comunicato a Sargas, per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione scritta di Sargas avente a oggetto il prezzo così offerto dal Terzo Acquirente, la propria decisione di corrispondere il medesimo prezzo offerto dal Terzo Acquirente (la "**Comunicazione di Pareggio**").
- 10.5 Qualora (i) Regolo e Sargas avessero raggiunto l'Accordo di Prima Offerta ovvero (ii) Regolo avesse trasmesso la Comunicazione di Pareggio, la Quota Oggetto di Prima Offerta dovrà essere Trasferita da Sargas a Regolo entro il periodo compreso tra il 60° e il 90° Giorno Lavorativo successivo alla data dell'Accordo di Prima Offerta ovvero alla Comunicazione di Pareggio.
- 10.6 Nessuna garanzia in relazione alle Quote, alla Società e le sue controllate sarà rilasciata da Sargas a Regolo in relazione al Trasferimento di Quote a quest'ultima che fosse realizzato ai sensi del presente articolo 10, fatta eccezione per la garanzia sulla titolarità della Quota e sull'assenza di pegni o altri diritti di terzi sulla Quota oggetto di Trasferimento.
- 10.7 Qualora Regolo non avesse esercitato il Diritto di Prima Offerta o vi avesse rinunciato, ovvero non avesse trasmesso la comunicazione che indica il Prezzo di Prima Offerta ai sensi del precedente paragrafo 10.3 né la Comunicazione di Pareggio, Sargas sarà libera di perfezionare il Trasferimento della Quota Oggetto di Prima Offerta al Terzo Acquirente entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dal Termine di Prima Offerta, decorsi i quali Sargas dovrà nuovamente offrire la Quota Oggetto di Prima Offerta a Regolo secondo la procedura indicata nel presente articolo 10 sia che voglia effettuare tale Trasferimento in favore del Terzo Acquirente sia in favore di altro terzo.

#### **Art. 11) DIRITTO DI COVENDITA**

- 11.1 Successivamente al Periodo di Blocco, e fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualora Regolo intendesse cedere a un terzo potenziale acquirente tutta o parte della propria

Quota, dietro corrispettivo in denaro o natura, Sargas avrà il diritto di richiedere a Regolo (il "**Diritto di Covendita**"), che in caso di puntuale esercizio del Diritto di Covendita sarà corrispondentemente obbligata, a fare sì che la cessione al terzo potenziale acquirente abbia a oggetto, ai medesimi prezzo (pro quota), termini e condizioni, anche tutta o parte della Quota nella Società detenuta da Sargas, secondo le seguenti previsioni.

11.1 Il Diritto di Covendita potrà essere esercitato da Sargas come segue (la "**Quota Oggetto di Covendita**"): (i) nel caso in cui il Trasferimento della Quota di Regolo non determini un cambio di controllo della Società, Sargas potrà esercitare il Diritto di Covendita relativamente ad una porzione della propria Quota corrispondente alla percentuale rappresentata dalla Quota di Regolo oggetto del progettato Trasferimento; (ii) nel caso in cui il Trasferimento della Quota di Regolo determini un mutamento di controllo della Società, Sargas potrà esercitare il Diritto di Covendita con riferimento alla propria intera Quota.

11.2 Al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Covendita, Regolo dovrà dare notizia della propria intenzione di cedere tutta o parte della propria Quota mediante comunicazione scritta a Sargas (la "**Comunicazione di Covendita**"), a mezzo raccomandata A.R., allegando copia di qualsiasi offerta e/o contratto e/o altro documento scambiato con il terzo potenziale acquirente e indicando: (i) i dati identificativi e la sede o residenza del terzo acquirente, incluso, nell'ipotesi in cui sia una persona giuridica, il titolare effettivo; (ii) i termini e le condizioni della cessione, ivi inclusi i termini di pagamento; (iii) la data in cui è previsto il perfezionamento della cessione; (iv) la porzione di capitale sociale oggetto di Trasferimento; e (v) il corrispettivo con espressa indicazione altresì, nel caso in cui il Trasferimento al terzo potenziale acquirente non avvenga in tutto o in parte dietro corrispettivo in denaro o titoli negoziati su un primario mercato regolamentato (il "**Corrispettivo in Natura**"), del corrispettivo in denaro e/o titoli negoziati su un primario mercato regolamentato a cui il terzo sarebbe disponibile ad acquistare la Quota Oggetto di Covendita (l' "**Equivalente in Denaro**").

11.3 Il Diritto di Covendita potrà essere esercitato da Sargas entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi, a pena di decadenza, dalla ricezione della Comunicazione di Covendita mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. nella quale, sempre a pena di decadenza, Sargas potrà contestare l'Equivalente in Denaro dichiarando che lo stesso non corrisponde al valore del Corrispettivo in Natura (la "**Comunicazione di Dissenso**").

11.4 Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla



Comunicazione di Dissenso, Regolo e Sargas si incontreranno per cercare di raggiungere un accordo sulla determinazione dell'Equivalente in Denaro. Ove entro il predetto termine Regolo e Sargas non giungessero a un accordo, Sargas potrà devolvere la questione all'Esperto (come infra definito al punto 11.5) nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi. L'Esperto dovrà rendere la propria decisione entro i 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla propria nomina. Ove non devolvesse nel predetto termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi all'Esperto la determinazione dell'Equivalente in Denaro, Sargas dovrà intendersi definitivamente decaduta dal diritto di contestare l'ammontare dell'Equivalente in Denaro come indicato nella Comunicazione di Covendita.

11.5 Ai fini del presente articolo 11 per "**Esperto**" deve intendersi una banca di investimento di riconosciuto *standing* internazionale scelta (x) di comune accordo da Regolo e Sargas o, (y) qualora non fossero in grado di raggiungere un accordo entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta in tal senso di uno di loro, o la banca d'investimento individuata non accettasse la nomina o non potesse svolgere l'incarico, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi, a istanza di uno tra Regolo e Sargas, restando inteso che: (i) l'Esperto agirà come terzo esperto ai sensi degli articoli 1349 e 1473 del codice civile (escluso l'arbitrio mero); (ii) l'Esperto consentirà a Regolo e Sargas di esporre le proprie ragioni; (iii) l'Esperto motiverà sommariamente le proprie decisioni; (iv) l'Esperto, previa assunzione di un idoneo impegno di riservatezza, avrà accesso illimitato ai libri e alle scritture contabili della Società, delle sue controllate e al suo *management*; (v) le decisioni dell'Esperto saranno definitive e vincolanti e non saranno appellabili; e (vi) i costi per le prestazioni dell'Esperto saranno sopportati da Regolo e Sargas in parti eguali.

11.6 Il prezzo determinato dall'Esperto ai sensi del paragrafo 11.4, sarà definitivo e vincolante salvo il caso di malafede e/o grave errore dell'Esperto.

11.7 A seguito della ricezione da parte di Regolo della comunicazione di esercizio del Diritto di Covendita da parte di Sargas:

- (i) Regolo avrà l'obbligo di fare sì che la cessione al terzo acquirente abbia a oggetto, ai medesimi termini e condizioni negoziati e concordati da Regolo con il terzo acquirente per la cessione, in tutto o in parte, della propria Quota, anche la Quota Oggetto di Covendita;
- (ii) Sargas avrà l'obbligo di cedere al terzo acquirente, contestualmente alla cessione da parte di Regolo della propria Quota, la Quota Oggetto di Covendita;

il tutto a fronte del pagamento da parte del terzo acquirente a Sargas del corrispettivo in denaro, ovvero in titoli negoziati su un primario mercato regolamentato, nell'ammontare determinato in proporzione rispetto a quello indicato nella Comunicazione di Covendita, come definitivamente determinato in quanto non contestato a norma dei precedenti paragrafi 11.3 e/o 11.4, ovvero, in caso di predetta contestazione, quello individuato dall'Esperto ai sensi del paragrafo 11.4.

11.8 Qualora Sargas non esercitasse il Diritto di Covendita, Sargas si intenderà decaduta da tale diritto soltanto con riguardo alla vendita così notificata, ma senza alcun pregiudizio del diritto di esercitare il Diritto di Covendita con riferimento a qualsiasi successiva vendita di partecipazioni da parte di Regolo.

11.9 Qualora a seguito dell'esercizio del Diritto di Covendita da parte di Sargas il terzo acquirente non acquistasse la Quota Oggetto di Covendita alle condizioni di cui al presente articolo, Regolo avrà la facoltà, a propria insindacabile scelta, di non trasferite la propria Quota al terzo acquirente ovvero di acquistare da Sargas la Quota Oggetto di Covendita agli stessi termini e condizioni di quelli indicati nella Comunicazione di Covendita.

11.10 In deroga a quanto indicato nel precedente paragrafo 9.3, ai fini del presente articolo 11 (**Diritto di Covendita**) e del successivo articolo 12 (**Diritto di Trascinamento**), il termine "**Trasferimento**" deve intendersi non comprendere qualsiasi atto che non preveda un corrispettivo e/o distribuzioni in natura di utili o riserve e/o dazioni di pegno e/o escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate) e/o gli atti di qualsiasi genere che non determinino la cessione della proprietà della Quota o dei diritti di voto alla stessa connessi. Al termine "Trasferire" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento.

#### **Art. 12) DIRITTO DI TRASCINAMENTO**

12.1 Successivamente al Periodo di Blocco, e fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualora ricevesse da un terzo potenziale acquirente indipendente una offerta per la maggioranza del capitale sociale della Società, sul presupposto che tale terzo non sia un soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla ovvero è controllato ovvero è sottoposto a comune controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, punto 1 e comma 2 del codice civile dal socio Trasferente, Regolo avrà il diritto di richiedere a Sargas (il "**Diritto di Trascinamento**"), che in caso di puntuale esercizio del Diritto di Trascinamento avrà l'obbligo, di cedere al terzo acquirente, insieme alla cessione da parte di

Regolo della propria Quota, l'intera Quota detenuta da Sargas ai medesimi termini e condizioni, *pro quota*, negoziati e concordati da Regolo con il terzo acquirente per la cessione della propria Quota, fermo restando che Sargas non avrà alcun obbligo di cedere la propria Quota al terzo in caso di esercizio del Diritto di Trascinamento qualora il corrispettivo in denaro o altra forma offerto dal terzo acquirente non garantisca a Sargas un tasso interno di rendimento (l'"IRR") almeno pari al 15% dell'importo di Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni) da calcolarsi secondo la seguente formula (il "**Valore Minimo di Trascinamento**"):

$$0 = - CF_0 + CF_n / (1+IRR)^{n/365}$$

laddove:

$CF_0$  = l'investimento effettuato da Sargas nel capitale sociale della Società tramite la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea dei soci della Società del 3 agosto 2018 (l'"**Investimento Iniziale**") da considerarsi con segno algebrico negativo come da formula di cui sopra.

$CF$  = tutti gli utili in denaro (da considerarsi con segno algebrico positivo) corrisposti di volta in volta dalla Società in favore di Sargas sino a che Sargas deterrà una partecipazione nella stessa, ovvero tutti gli investimenti in denaro (da considerarsi con segno algebrico negativo) effettuati di volta in volta da Sargas a beneficio della Società sino a che Sargas deterrà una partecipazione nella stessa, oltre ai proventi derivanti dal Trasferimento della Quota detenuta da Sargas al terzo acquirente in caso di esercizio di Diritto di Trascinamento.

$n$  = è il numero di giorni calcolato con decorrenza dal 3 agosto 2018 sino alla data in cui ciascun  $CF$  sia stato ricevuto da Sargas.

- 12.2 Regolo potrà esercitare il Diritto di Trascinamento dandone notizia a Sargas mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., allegando copia di qualsiasi offerta e/o contratto e/o altro documento scambiato con il terzo potenziale acquirente indicando (la "**Comunicazione di Trascinamento**"): (i) i dati identificativi e la sede o residenza del terzo acquirente nonché, nell'ipotesi in cui sia una persona giuridica, il titolare effettivo; (ii) i termini e le condizioni della cessione; (iii) la data in cui è previsto il perfezionamento della cessione; e (iv) il corrispettivo con espressa indicazione altresì, nell'ipotesi in cui il Trasferimento al terzo potenziale acquirente avvenga in tutto o in parte dietro Corrispettivo in Natura, dell'Equivalente in Denaro a cui il terzo sarebbe disponibile ad acquistare la Quota

- di Sargas.
- 12.3 Sargas potrà inviare a Regolo, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione da parte di Sargas della Comunicazione di Trascinamento (a pena di decadenza), una comunicazione di dissenso a mezzo lettera raccomandata A.R. dichiarando che il prezzo offerto dal terzo acquirente per la propria Quota, ovvero l'Equivalente in Denaro, è inferiore al Valore Minimo di Trascinamento (la "**Comunicazione di Dissenso**").
- 12.4 Nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla Comunicazione di Dissenso Regolo e Sargas si incontreranno per cercare di raggiungere un accordo. Ove entro il predetto termine Regolo e Sargas non giungessero a un accordo, Sargas potrà devolvere la questione all'Esperto (come definito nel precedente paragrafo 11.5) nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi. L'Esperto dovrà rendere la propria decisione entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla propria nomina. Ove non devolvesse nel predetto termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi all'Esperto la determinazione dell'Equivalente in Denaro, Sargas dovrà intendersi definitivamente decaduta dal diritto di contestare l'ammontare del corrispettivo come indicato nella Comunicazione di Trascinamento.
- 12.5 Ai fini del presente articolo 12 troveranno applicazione le previsioni di cui al precedente paragrafo 11.5. Il prezzo determinato dall'Esperto ai sensi del paragrafo 12.4, sarà definitivo e vincolante salvo il caso di malafede e/o grave errore dell'Esperto.
- 12.6 Salvo il caso in cui Regolo rinunci a Trasferire al terzo la propria Quota, Sargas avrà l'obbligo di Trasferire al terzo acquirente la propria Quota, alla data di trasferimento al medesimo terzo della Quota di Regolo, a fronte del corrispettivo *pro quota* in denaro ovvero titoli negoziati su un primario mercato regolamentato (come definitivamente determinato in quanto non contestato a norma del precedente paragrafi 12.3 e/o 12.4 ovvero, in caso di predetta contestazione, come individuato dall'Esperto) ed ai medesimi termini e condizioni (salvo quanto indicato nel successivo paragrafo 12.8) negoziati e concordati da Regolo con il terzo acquirente per la cessione della propria Quota.
- 12.7 Qualora il corrispettivo indicato nella Comunicazione di Trascinamento risultasse (anche a seguito del coinvolgimento dell'Esperto) inferiore al Valore Minimo di Trascinamento, Sargas non sarà obbligata a cedere la propria Quota al terzo acquirente salvo che Regolo non corrisponda, o faccia sì che venga corrisposta, in denaro a Sargas la differenza positiva tra il Valore Minimo di Trascinamento e detto corrispettivo.

- 12.8** Nessuna garanzia in relazione alle Quote, alla Società e proprie società controllate sarà rilasciata da Sargas in relazione al Trasferimento di Quote ai sensi del presente articolo 12, fatta eccezione per la garanzia sulla titolarità della Quota e sull'assenza di pegni o altri diritti di terzi sulla Quota oggetto di Trasferimento.

#### TITOLO IV

#### RECESSO - SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO

##### **Art. 13) RECESSO**

- 13.1** Il socio ha diritto di recesso esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
- 13.2** Si dà atto e si conviene che l'intrasferibilità di cui al precedente paragrafo 9.1 è necessaria per il conseguimento delle finalità sociali, e, essendo congruamente limitata nel tempo, non attribuisce il diritto di recesso come previsto all'articolo 2469, comma 2, del codice civile anche oltre il periodo biennale previsto dalla predetta norma e sino al termine del Periodo di Blocco.
- 13.3** Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla Società entro 15 (quindici) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da disposizioni speciali di legge.
- 13.4** L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
- 13.5** Il diritto di recesso può esser esercitato solo con riferimento all'intera Quota posseduta dal socio recedente.
- 13.6** I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato in applicazione delle applicabili previsioni di legge.
- 13.7** L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo lettera raccomandata A.R. agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte

degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordassero per iscritto in tal senso l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

- 13.8 Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la Società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi all'Esperto.
- 13.9 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.
- 13.10 L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e sempre che non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 del codice civile e, qualora sulla base di esso non risultasse possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società verrà posta in liquidazione.
- 13.11 Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.
- 13.12 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.
- 13.13 Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla Società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della Società medesima.

#### **Art. 14) UNICO SOCIO**

- 14.1 Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del codice civile.
- 14.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa

dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

- 14.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

**Art. 15) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E**

**COORDINAMENTO**

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del codice civile.

**TITOLO V**

**DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA**

**Art. 16) ASSEMBLEA DEI SOCI**

- 16.1 Le decisioni dei soci sono adottate con metodo assembleare ovvero a mezzo consultazione scritta, nei limiti delle applicabili previsioni di legge. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottoponga alla loro approvazione.
- 16.2 L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione (i) mediante lettera raccomandata a.r. da spedirsi ai soci, ai consiglieri e ai sindaci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o (ii) mediante messaggio telefax o messaggio e-mail inviato ai soci, ai consiglieri e ai sindaci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e di cui consti l'avvenuto ricevimento.
- 16.3 Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 16.4 L'assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio italiano.
- 16.5 In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea dei soci è validamente costituita in forma totalitaria quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

**Art. 17) DIRITTO DI INTERVENTO**

- 17.1 Possono partecipare all'assemblea i soci che risultano tali dal registro delle imprese. Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2), del codice civile.
- 17.2 La rappresentanza in assemblea può essere attribuita solo a mezzo delega riferita a singole assemblee.

17.3 L'intervento in assemblea (con ciò intendendosi sia l'intervento dei soci sia degli organi sociali) può svolgersi anche mediante mezzi di audio-comunicazione a condizione che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (iv) siano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video predisposte a cura della Società;

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno intervenuti il presidente dell'assemblea e il segretario.

17.4 Spetta al presidente dell'assemblea dei soci constatare il diritto di intervento in assemblea.

#### **Art. 18) CONSULTAZIONE SCRITTA**

La consultazione scritta consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatta pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare e, se la decisione lo richiede, deve essere accompagnata da tutto quanto necessario ad assicurare una adeguata informazione sugli argomenti. I soci hanno 8 (otto) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a tre giorni. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. A tale fine potrà essere predisposta apposita modulistica da utilizzare per la risposta da parte dei proponenti. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

#### **Art. 19) PRESIDENZA**

19.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal soggetto designato presidente dall'assemblea a maggioranza del capitale sociale presente. Con la stessa maggioranza l'assemblea può nominare un segretario, anche non socio.

19.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la



legittimazione degli intervenuti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

**Art. 20) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

- 20.1 Fatta eccezione per quanto previsto nel successivo paragrafo 20.2, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge.
- 20.2 Le delibere concernenti le seguenti materie potranno essere assunte solo qualora Sargas esprima il proprio voto favorevole (le "**Materie Assembleari Rilevanti**"):
- (a) qualsiasi modificazione delle previsioni di cui agli articoli da 8 a 13 (entrambi inclusi), da 20 a 24 (entrambi inclusi) e paragrafi 27.1, 27.2 e 27.3;
  - (b) qualsiasi modificazione dei diritti particolari attribuiti statutariamente all'uno o all'altro socio;
  - (c) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
  - (d) aumenti e riduzioni del capitale sociale, ivi inclusa l'emissione di titoli di debito o altri strumenti convertibili in partecipazioni sociali, a eccezione delle riduzioni o degli aumenti di capitale di cui all'articolo 2482-*bis* del codice civile (nei limiti necessari a eliminare la perdita di oltre un terzo), degli aumenti di capitale necessari per far fronte a una situazione di insolvenza della Società, delle riduzioni e contestuali aumenti di capitale di cui all'articolo 2482-*ter* del codice civile (sino al minimo legale), restando inteso che in queste ipotesi ciascun socio avrà diritto a sottoscrivere l'aumento di capitale in misura proporzionale alla propria partecipazione alla Società;
  - (e) deliberazioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni, trasformazioni;
  - (f) deliberazioni di messa in liquidazione e revoca dello stato di liquidazione della Società ai sensi del numero 6) dell'articolo 2484 del codice civile;
  - (g) distribuzione di riserve;
  - (h) deliberazioni in merito alle materie di cui al successivo paragrafo 24.6, ove fossero sottoposte alla autorizzazione della assemblea dei soci;
  - (i) attribuzione e/o revoca di un compenso agli amministratori, anche investiti di particolari cariche, anche sotto forma di bonus o altra remunerazione, in misura superiore, complessivamente, a Euro 214.500,00 per ciascun esercizio;
  - (j) decisioni in ordine alla nomina o revoca della società di revisione e determinazione del relativo compenso.

**Art. 21) MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO**

- 21.1 In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.
- 21.2 Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste per le quali non sia stato esercitato il diritto di sottoscrizione.
- 21.3 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo del codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

**TITOLO VI**

**AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA**

**Art. 22) COMPOSIZIONE**

- 22.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri.
- 22.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci e anche persone giuridiche secondo quanto previsto al successivo paragrafo 23.6. Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.
- 22.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina (nel qual caso scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica) ovvero sino a revoca o rinuncia. Gli amministratori così nominati sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.

**Art. 23) NOMINA**

- 23.1 Fatta salva diversa delibera unanime da parte dei soci,
- (i) Regolo ha diritto di nominare 4 (quattro) consiglieri di amministrazione, incluso il presidente del consiglio di amministrazione;
  - (ii) Sargas ha diritto di nominare 1 (uno) consigliere di amministrazione.
- 23.2 La nomina dei componenti del consiglio di

amministrazione compete all'assemblea ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile in tutti i casi in cui i soci non abbiano esercitato i diritti di cui al precedente paragrafo 23.1.

- 23.3 In caso di nomina degli amministratori ai sensi del precedente paragrafo 23.1 e di successiva revoca degli stessi, spetterà al socio che aveva nominato l'amministratore revocato nominare il nuovo amministratore ai sensi del paragrafo 23.1, restando inteso che il nuovo amministratore non potrà essere l'amministratore revocato, ove tale revoca fosse avvenuta per giusta causa.
- 23.4 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e il compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. All'assemblea spetta anche la determinazione dell'importo complessivo spettante agli amministratori investiti di particolari cariche.
- 23.5 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Sino a quel momento, gli amministratori rimasti in carica avranno esclusivamente i poteri di ordinaria gestione della Società. Si applica l'articolo 2386, comma quarto e quinto, del codice civile.
- 23.6 Possono essere nominati quali amministratori della Società anche una o più persone giuridiche, purché ogni amministratore persona giuridica designi, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale dovrà assumere gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore.

#### **Art. 24) POTERI**

- 24.1 All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano in modo tassativo ai soci.
- 24.2 L'organo amministrativo può ulteriormente delegare le proprie attribuzioni, a uno o più amministratori, determinandone contestualmente mansioni, poteri e attribuzioni, con l'esclusione dei poteri nelle Materie Consiliari Rilevanti.
- 24.3 L'organo amministrativo può revocare le deleghe

conferite ai sensi del precedente paragrafo 24.2, modificarne il contenuto, i limiti e le modalità di esecuzione. In caso di revoca delle deleghe gli amministratori non avranno diritto ad alcun risarcimento del danno, anche ove tale revoca sia avvenuta in assenza di giusta causa.

24.4 L'organo amministrativo può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi.

24.5 Fatte salve le delibere indicate nel successivo paragrafo 24.6, il consiglio di amministrazione è validamente costituito e delibera con le maggioranze di legge.

24.6 Le decisioni relative alle materie di seguito elencate (ferma la competenza dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente Statuto) saranno di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione collegialmente inteso e non potranno essere delegate ad amministratori o procuratori (salvo che la relativa delibera di delega sia stata approvata con le maggioranze previste dal presente paragrafo) e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, ivi incluso il voto favorevole dell'amministratore designato da Sargas (le "**Materie Consiliari Rilevanti**"):

(i) l'approvazione del *business plan* della Società nonché di sue modifiche sostanziali;

(ii) l'approvazione del *budget* annuale della Società nonché di sue modifiche sostanziali,

e, nella misura in cui non siano già previste nel *budget* ovvero nel *business plan*, anche le seguenti materie:

(iii) l'assunzione di indebitamento o passività od obbligazioni, in ogni caso tramite prestito di somme (anche tramite l'emissione di titoli di debito) per importi superiori a Euro 20 (venti) milioni;

(iv) deliberazioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni, trasformazioni;

(v) l'acquisizione, l'investimento, la vendita, l'affitto d'azienda o di rami d'azienda ovvero di beni (anche immobiliari e diritti di proprietà industriale e intellettuale), salvo l'acquisto di beni di consumo nella gestione ordinaria della Società conformemente alla prassi degli esercizi precedenti, per importi superiori a Euro 15 (quindici) milioni per ciascuna operazione;

(vi) l'approvazione di qualsiasi operazione con parti correlate alla Società e/o ai soci o la modifica delle condizioni di operazioni con parti correlate alla Società e/o ai soci precedentemente approvate

che abbiano un importo superiore a Euro 150 (centocinquanta) mila per ciascuna operazione. Ai fini della presente disposizione, per parti correlate devono intendersi i soggetti di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come di volta in volta modificato;

- (vii) la proposta di devolvere all'assemblea dei soci una delle Materie Assembleari Rilevanti ovvero l'esecuzione di una delibera inerente a tali materie;
- (viii) le istruzioni di voto da esercitare nelle assemblee delle società controllate dalla Società aventi all'ordine del giorno una delle Materie Assembleari Rilevanti;
- (ix) qualsiasi decisione relativa alle società controllate dalla Società e avente ad oggetto una delle presenti Materie Consiliari Rilevanti che sia sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio di amministrazione della Società.

#### **Art. 25) RIUNIONI**

- 25.1 Il consiglio di amministrazione della Società si riunirà con cadenza almeno trimestrale e, comunque, ogniqualevolta lo richieda uno dei suoi componenti.
- 25.2 L'avviso di convocazione da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax o la posta elettronica di cui consti l'avvenuto ricevimento).  
In caso di urgenza, può essere inviato a mezzo di telefax o e-mail almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi.
- 25.3 Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco analitico delle materie da trattare.
- 25.4 La riunione del consiglio di amministrazione è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora fossero presenti tutti i consiglieri in carica e i sindaci, questi ultimi ove nominati.
- 25.5 L'intervento al consiglio di amministrazione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che:
  - (i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno intervenuti il Presidente e il Segretario. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore designato come presidente a maggioranza dei consiglieri presenti.

#### **Art. 26) RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, e nei limiti della delega, agli amministratori delegati. La rappresentanza della Società spetta anche agli institori e ai procuratori nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto di nomina.

### **TITOLO VII**

#### **CONTROLLI**

#### **Art. 27) COLLEGIO SINDACALE**

##### **E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

- 27.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, tutti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico.
- 27.2 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con mezzi di comunicazione con le modalità previste dal precedente paragrafo 25.5.
- 27.3 Salvo diversa e unanime deliberazione dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale avente diritto di voto, 2 (due) sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e 1 (uno) sindaco supplente saranno designati da Regolo e 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente saranno designati da Sargas.
- 27.4 La revisione legale dei conti della Società viene esercitata da una società di revisione iscritta

nell'apposito registro oppure da un revisore scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

- 27.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentra il membro supplente designato dal medesimo socio che aveva designato il sindaco uscente. I nuovi sindaci restano in carica fino alla nomina dell'assemblea per l'integrazione del collegio. Il sindaco in sostituzione sarà nominato dall'assemblea sulla base delle designazioni effettuate dal socio che aveva nominato il sindaco cessato. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

#### **TITOLO VIII**

#### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - LIBRO SOCI**

##### **Art. 28) ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

##### **Art. 29) BILANCIO E UTILI**

- 29.1 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, entro centoottanta giorni dalla sopra detta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
- 29.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta almeno la ventesima parte di essi da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno di essi, salvo diversa decisione degli stessi soci.

##### **Art. 30) LIBRO SOCI**

- 30.1 La Società tiene, oltre ai libri obbligatori ai sensi degli articoli 2214 e 2478 del codice civile, il libro dei soci, il quale, salvo quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dalle medesime norme che regolano l'istituzione e la tenuta dei libri sociali obbligatori. Il libro dei soci è sottoposto a vidimazione iniziale ai sensi dell'articolo 2218 del codice civile.
- 30.2 Il libro dei soci è tenuto a cura dell'organo amministrativo ed è conservato presso la sede della Società.
- 30.3 Nel libro dei soci devono essere indicati:
- (i) il nome e il cognome oppure la denominazione o ragione sociale, il numero di codice fiscale, il domicilio, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica di ogni socio, del rappresentante comune di cui all'articolo 2468, comma 5, del

codice civile, e dei titolari di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale;

- (ii) l'entità della quota di partecipazione al capitale sociale di titolarità di ogni socio, con l'indicazione dei versamenti effettuati;
- (iii) le variazioni dei dati annotati nel libro dei soci ai sensi delle precedenti punti (i) e (ii);
- (iv) gli atti comportanti il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.

30.4 Le annotazioni da effettuarsi ai sensi del paragrafo 30.3(iv), sono eseguite dall'organo amministrativo, senza ritardo, a fronte dell'esibizione alla Società dell'atto e della ricevuta del suo avvenuto deposito presso il Registro delle Imprese, salvo quanto di seguito precisato. L'organo amministrativo non procede all'annotazione nel libro dei soci degli atti stipulati in violazione alle clausole statutarie che limitano il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale.

30.5 Il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale e il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al capitale sociale hanno effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci, fermo il preventivo adempimento come sopra degli obblighi pubblicitari prescritti dalla vigente disciplina.

#### **TITOLO IX**

#### **SCIoglimento - LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 31) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

Verificata e accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'assemblea dei soci sarà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 del codice civile.

#### **TITOLO X**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 32) ARBITRATO**

32.1 Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i



sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

**32.2** Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano e il lodo emesso dal Collegio Arbitrale sarà impugnabile per le cause previste dalla legge ma non per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

**32.3** Per tutte le domande giudiziali comunque relative al presente statuto che non siano compromettibili in arbitri sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

F.to Emidio Zorzella

F.to Camilla Barzellotti

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO  
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22,  
COMMA 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.  
CASTENEDOLO, 3 AGOSTO 2018

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007  
MEDIANTE M.U.I.